


Allegato "A" al n. 16827 di raccolta della scrittura

STATUTO CONSORZIO DI FUNZIONI

Art. 1. - *Enti consorziati, denominazione, sede e natura.*

1. Tra i comuni di:

- 1) Airasca
- 2) Angrogna
- 3) Bibiana
- 4) Bobbio Pellice
- 5) Bricherasio
- 6) Buriasco
- 7) Campiglione
- 8) Cantalupa
- 9) Cavour
- 10) Cercenasco
- 11) Cumiana
- 12) Fenestrelle
- 13) Frossasco
- 14) Garzigliana
- 15) Inverso Pinasca
- 16) Luserna San Giovanni
- 17) Lusernetta
- 18) Macello
- 19) Massello
- 20) None
- 21) Osasco
- 22) Perosa Argentina
- 23) Perrero
- 24) Pinasca
- 25) Pinerolo
- 26) Piscina
- 27) Pomaretto
- 28) Porte
- 29) Prigelato
- 30) Prali
- 31) Pramollo
- 32) Prarostino
- 33) Roletto
- 34) Rora'
- 35) Roure
- 36) Salza di Pinerolo
- 37) San Germano Chisone
- 38) San Pietro Val Lemina
- 39) San Secondo di Pinerolo
- 40) Scalenghe
- 41) Torre Pellice
- 42) Usseaux
- 43) Vigone
- 44) Villafranca
- 45) Villar Pellice
- 46) Villar Perosa
- 47) Volvera



è costituito, ai sensi dell'articolo 31 del Dec. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Consorzio polifunzionale denominato "Consorzio ACEA Pinerolese", di seguito chiamato anche Consorzio. Esso ha sede in Pinerolo, Via Vigone, n. 42.

2. Il Consorzio è ente strumentale dei comuni consorziati dotato di propria personalità giuridica e di autonomia gestionale. Ad esso si applicano, ai sensi dell'articolo 2 del richiamato Dec. Lgs. 18.8.2000, n. 267, le norme dettate per gli enti locali rimanendo esclusa dalle finalità statutarie del Consorzio la gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale.

3. Possono essere istituite sedi decentrate o secondarie.

Art. 2. - Oggetto.

1. Il Consorzio ha per oggetto la gestione associata di funzioni di competenza dei comuni consorziati;

2. In particolare il Consorzio ha lo scopo di esercitare:

a. le funzioni di governo relative all'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti in esecuzione delle disposizioni della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

b. le funzioni amministrative inerenti la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale da porre a disposizione dei gestori di reti e servizi.

I comuni, con l'adesione, conferiscono al Consorzio in proprietà o ad altro titolo i beni di propria pertinenza, demaniali e patrimoniali, funzionali all'esercizio dei servizi di rilevanza industriale ovvero le quote di partecipazione in società di capitali, che intendono amministrare in forma consortile.

Nella convenzione da approvare a norma dell'articolo 31 del Dec. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono individuate le altre funzioni da gestirsi o da esercitarsi da parte del Consorzio.

3. Il Consorzio, per il raggiungimento dei propri fini, può compiere qualsiasi operazione immobiliare, commerciale, finanziaria e mobiliare consentita dalla legislazione vigente agli enti locali, nonché assumere e mantenere partecipazioni, anche minoritarie, in enti, associazioni, fondazioni, consorzi, società di capitali, oltre a stipulare qualsiasi contratto di natura associativa.

Art. 3. - Criterio di gestione.

1. Il Consorzio opera con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

2. Eventuali avanzi di amministrazione sono annualmente ripartiti, in misura non inferiore al trenta per cento, in ragione delle singole quote di partecipazione.

Art. 4. - Durata del Consorzio e recesso degli enti aderenti.

1. Il Consorzio, salvo i vincoli di consorzio obbligatorio, ha durata di quaranta anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della convenzione e può cessare o per l'esau-

Quindopune

ALGALMA

rimento del suo fine o a seguito di deliberazione dell'assemblea adottata con una maggioranza che rappresenti i tre quarti delle quote di partecipazione.

2. Ciascuno degli enti consorziati non può recedere dal Consorzio prima di tre anni dalla data della sua adesione, fatte salve le circostanze di cui al precedente comma, o eccettuato il caso che intervenga, sulla richiesta di recesso, apposita deliberazione dell'Assemblea Consortile adottata con una maggioranza corrispondente ai tre quarti delle quote consortili, ciascun socio può recedere invece dall'affidamento della gestione di singole funzioni, diverse dall'amministrazione di beni e titoli, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario, salvo diversa indicazione nella convenzione.

Art. 5. - Capitale di dotazione consortile e quote di partecipazione.

1. Il capitale del Consorzio è suddiviso in quote e, all'atto della costituzione, è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle quote di partecipazione in società di capitali, dai fondi liquidi e da ogni altra attività e passività conferiti ad esso dagli enti consorziati al momento della approvazione dello statuto e delle convenzioni, ovvero con successiva assunzione di formale provvedimento.

2. Ogni altro elemento acquisito dal Consorzio nel corso della sua durata fa parte del patrimonio consortile.

3. I beni conferiti in natura sono valutati a valore di stima peritale, tenuto conto della redditività degli stessi.

4. Il valore della quota di partecipazione di ciascun comune al consorzio, è determinato con riferimento alla rilevanza percentuale del capitale conferito dal singolo ente rispetto all'entità complessiva dei conferimenti, fatta quest'ultima uguale a cento.

5. Ciascun ente ha diritto di esprimere in Assemblea tanti voti quanti sono i millesimi della sua quota di partecipazione al capitale di dotazione complessivo.


6. Con provvedimento del Presidente dell'Assemblea da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, considerata l'entità del capitale conferito dai Comuni al Consorzio e da questo accettata entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sono accertati i voti spettanti ad ogni ente consorziato.

7. Il valore percentuale della quota di ciascun consorziato dovrà essere modificata a seguito di ingresso o recesso di singoli consorziati.

Art. 6. - Nuove adesioni.

1. La partecipazione al Consorzio è limitata soltanto ai Comuni.

2. A tale fine l'ente nuovo aderente dovrà approvare sia la convenzione di cui all'articolo 31 Dec. Lgs. 18.8.2000, n. 267, individuando le funzioni amministrative il cui esercizio è demandato al Consorzio, sia lo statuto dello stesso. Per i conferimenti e le valutazioni connesse a nuove adesioni si



F. M.

ALGEMIN



- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Consorzio presso enti e società controllate o collegate;
- accettazione delle richieste di nuove adesioni al Consorzio;
- proposte di modifica al presente statuto ed alla convenzione;
- determinazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 22;
- convenzioni con enti pubblici non partecipanti al Consorzio.

Art. 9. - Convocazioni e riunioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., e, nei casi d'urgenza, mediante telegramma o telefax, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.

2. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti pari alla metà dei soci, che rappresentino complessivamente almeno tre quinti delle quote di partecipazione al Consorzio.

In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti dell'Assemblea che rappresentino la metà delle quote di partecipazione.

3. La prima seduta dell'Assemblea è convocata e presieduta dal legale rappresentante, o delegato, dell'ente portatore della quota più alta.

4. L'Assemblea può riunirsi in qualsiasi momento, per iniziativa del Presidente, o su richiesta del Consiglio Direttivo o da parte di componenti dell'Assemblea che rappresentino quote complessivamente corrispondenti ad almeno un terzo delle quote di partecipazione.


Art. 10. - votazione e verbalizzazione dell'Assemblea.

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo che vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza di persone o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone; nel qual caso avvengono in forma segreta.

2. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo che vertano su questioni concernenti persone; nel qual caso avvengono a scrutinio segreto.


3. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole dei componenti rappresentanti la maggioranza delle quote di partecipazione dei votanti, salvo il caso in cui siano richieste maggioranze qualificate.

4. Delle sedute dell'Assemblea è redatto processo verbale a



F. ...

CONSORZIO



8. L'area che esprime il Presidente non ha diritto ad altro rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Art. 13. - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo opera collegialmente, ed è competente, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea, al Presidente ed ai responsabili dei servizi.

2. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a. propone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b. approva i regolamenti che, per disposizione di legge o di statuto, non siano riservati alla competenza dell'Assemblea;

c. esprime parere, non vincolante, in ordine alle nomine di cui al successivo articolo 14, comma 4), lettera g).

3. Le modalità di convocazione, riunione, votazione e verbalizzazione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo stesso.

4. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Art. 14. - Attribuzioni del Presidente del Consorzio.

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dallo statuto.

2 Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, come da statuto fissando l'ordine del giorno delle sedute;

b) vigila sull'applicazione dello statuto, curando il rispetto, da parte degli organi statutari, delle rispettive competenze;

c) vigila sull'operato dei responsabili dei servizi;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali esistenti sul territorio;

e) assicura il diritto all'informazione dei membri del Consiglio e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica del predetto organo entro la loro prima adunanza successiva, da convocarsi entro un mese dall'adozione del provvedimento stesso;

g) nomina e revoca, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, acquisito il parere dell'Assemblea stessa e del Consiglio Direttivo, i rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa;

h) nomina i dirigenti e conferisce gli incarichi di collaborazione esterna.

Art. 15. - Durata in carica, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, dimissioni e surroga dei componenti del Consiglio Direttivo, indennità loro spettanti.

1. Il Consiglio di Direttivo, compreso il Presidente del Con-

Laura Zeffire
Eusebio Antonelli

Giuseppe Demmele
Guglielmo Bernardini
Alessandro D'Amico

Francesco Proquero
Marco Porro
Claudio Geronzi

1101

il Consorzio potrà ricorrere, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, alla stipulazione di convenzioni (Art.30 del Dec. Lgs. 18.8.2000, n. 267) ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea ed istituti similari; può avvalersi altresì di personale a rapporto professionale.

3. Le modalità, i procedimenti ed i requisiti per l'assunzione del personale, nonché il relativo trattamento economico sono disciplinati dalle norme vigenti per il personale degli enti locali.

4. In caso di scioglimento del Consorzio il personale di ruolo sarà assegnato ai Comuni consorziati.

Art. 17. - Segretario del Consorzio.

1. L'incarico di Segretario del Consorzio è affidato, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, ad un segretario o funzionario di Comune membro del Consorzio.

2. Il Segretario:

- 1) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente;
- 2) cura gli adempimenti per la pubblicazioni e l'esecutività delle deliberazioni;
- 3) può assolvere, quando rivesta la qualifica di segretario comunale, le funzioni di ufficiale rogante per i contratti di cui il Consorzio è parte ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

3. In caso di assenza o impedimento il segretario può delegare le proprie funzioni a persona idonea designata dal Consiglio Direttivo.

4. Al segretario del consorzio possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.

Art. 18. - Direttore generale.

1. Il Presidente, nell'ambito della dotazione organica e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare un direttore generale, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale o in forma di collaborazione coordinata, con trattamento economico da stabilire in analogia con quanto previsto per i direttori generali dei comuni.

2. L'incarico di direttore generale dovrà essere conferito a tempo determinato e non potrà eccedere la durata del mandato del Presidente che lo nomina. L'incarico stesso può essere revocato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche e di esperienza lavorativa almeno quinquennale con mansioni direttive in enti pubblici o privati.

4. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Consor-

Luca Boffe
Luca Antonini

Luca Antonini
Luca Antonini
Luca Antonini

17/01/2011

Luca Antonini
Luca Antonini
Luca Antonini
Luca Antonini

zio, secondo le direttive impartite dal Presidente, a sovrintendere alla gestione del Consorzio e ad assolvere, nell'ambito del Consorzio, ogni altra funzione che la legge demanda ai direttori generali degli Enti Locali.

Art. 19. - Organo di revisione economico-finanziario.

1. L'Assemblea del Consorzio elegge con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri, compreso il Presidente.

2. Al Collegio dei revisori si applicano le disposizioni previste dal titolo VII del Dec. Lgs. 18.8.2002, n.267, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune più popoloso appartenente al Consorzio.

Art. 20. - Servizio di tesoreria.

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza consortile, versate da debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Consorzio con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 21. - Ordinamento giuridico, finanziario e contabile del Consorzio.

1. Il Consorzio è soggetto allo stesso ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Art. 22. - Fonti di finanziamento.

- 1. Il Consorzio provvede al proprio finanziamento tramite:
 - * fondi all'uso accantonati;
 - * utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - * contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti.
- 2. Ciascun ente consorziato sarà tenuto a versare annualmente al Consorzio un contributo nella misura che sarà determinata, per ciascun esercizio, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione alle funzioni affidate al Consorzio dalla totalità dei Comuni membri.
- 3. Ciascun ente sarà tenuto a versare il corrispettivo relativo alle specifiche attività svolte nel suo interesse dal Consorzio. In particolare, per le singole funzioni non attribuite dalla totalità dei comuni, il Consorzio imputerà a ciascun comune i costi ed i ricavi di pertinenza, in base a criteri prestabiliti ad integrale copertura di ogni onere relativo alla funzione espletata.

Art. 23. - Risoluzione delle controversie.

Handwritten signatures and notes on the left margin, including names like "Domenico", "Giuseppe", "Antonio", "Roberto", "Giovanni", "Sandro", "Giovanna", "Adriano", "Marta", "Luca", "Francesca", "Alessandro", "Chiara", "Matteo", "Giulia", "Nicola", "Elena", "Stefano", "Valentina", "Andrea", "Silvia", "Marco", "Cristina", "Dario", "Cecilia", "Giovanni", "Anna", "Luca", "Francesca", "Alessandro", "Chiara", "Matteo", "Giulia", "Nicola", "Elena", "Stefano", "Valentina", "Andrea", "Silvia", "Marco", "Cristina", "Dario", "Cecilia", "Giovanni", "Anna", "Luca", "Francesca", "Alessandro", "Chiara", "Matteo", "Giulia", "Nicola", "Elena", "Stefano", "Valentina", "Andrea", "Silvia", "Marco", "Cristina", "Dario", "Cecilia".

Vertical stamp or signature on the right margin.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio ed i singoli enti consorziati, ovvero tra gli enti consorziati tra loro, connessa all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni del presente statuto, e/o più in generale all'esercizio dell'attività consortile, sarà risolta mediante un arbitrato da parte di un collegio di tre arbitri, di cui i primi due nominati dalle parti in controversia.
2. Gli arbitri nominati dovranno concordare, entro 15 giorni dall'insorgere della controversia, il nominativo del terzo arbitro che avrà la funzione di Presidente del Collegio.
3. Nell'ipotesi in cui una delle parti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni dalla richiesta di una delle parti, ovvero gli arbitri nominati non trovassero un accordo sulla nomina dei due ulteriori arbitri, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Pinerolo competente per il comune sede del Consorzio, su istanza della parte interessata.
4. Nell'ipotesi in cui il numero delle parti per il relativo arbitrato dovesse essere superiore a due, allora la nomina di tutti e tre gli arbitri verrà effettuata, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale, il quale indicherà quale, tra gli arbitri avrà la funzione di Presidente.
5. L'arbitrato sarà rituale, con pronuncia secondo diritto.
6. La sede arbitrale sarà decisa dagli arbitri nella loro prima seduta.
7. Ogni controversia sarà decisa dagli arbitri entro 180 giorni dalla data dell'ultima accettazione della nomina da parte di un arbitro.

Art. 24. Rinvio.

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, si intendono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento previste per gli enti locali.

NORMA TRANSITORIA

Rapporti con i comuni membri del disciolto Consorzio ACEA

1. I Comuni soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.a. e di ACEA Pinerolese Energia S.r.l. con l'adesione, conferiscono al Consorzio, anche in modo indiviso, le loro partecipazioni al capitale di tali società nonché gli eventuali beni retrocessi dalle società stesse.
2. Ai fini della determinazione dell'entità delle quote di partecipazione al Consorzio, le azioni di ACEA Pinerolese Industriale S.p.a. e le quote di ACEA Pinerolese Energia S.r.l. si assumono a valore nominale mentre ai beni retrocessi dalle medesime è riconosciuto il valore attribuito dalla stima peritale effettuata in dipendenza della trasformazione del Consorzio ACEA in società di capitali.
3. La consistenza dei conferimenti indivisi sono ascritti ai singoli comuni con pieno riferimento percentuale alle quote di riparto utilizzate, in sede di trasformazione del disciolto Consorzio ACEA, per l'attribuzione delle quote azionarie

Dono D'Amico
 Rosella Antonio
 Rosella Antonio

11/01/2011

di ACEA Pinerolese Industriale S.p.a.

4. Le quote di partecipazione al Consorzio come sopra definite verranno rideterminate con riguardo alle utilità assegnate dai singoli comuni al disciolto Consorzio ACEA.

Visto la l'annuale

Pinerolo 5/2/2004

David Lilel
Giovanni Bello
Tommaso Del
Renato Luch
Eugenio de elio
Alberto Bodo
Piero Luch

Santo Martine
Alessandro Pellegrin
F. M. J. L.
Luigi Santini
Gustavo Rossi
Zola Luigi

Vitto Rullo
Sporbanti Adriano
Roberto Antonio Baccini

Domènico Leporello
Stefano Vella
Luigi L. Luch
R. L. Luch

Giulio Pellegrin
Adolfo Luch

Tommaso Luch
Boris Giorgio
Aldo Luch

Luigi Luch

Stefano Luch
Giuseppe Luch

~~Luigi Luch~~
Luigi Luch

Luigi Luch
Luigi Luch
Luigi Luch

Luigi Luch
Luigi Luch

ALCANTARA


Alon Oron. by 5
Beqee Beqee Eucico

same topic


Hasell Auben

Quidodena

Francis Auben




ALON ORON



REGISTRATO A PINEROLO IL 4 MARZO 2004 AL N. 122 Serie 2
CON EURO 129,11

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE
IMPIEGA FOGLI N. SEDICI AD USO AMMINISTRATIVO OMESSI
GLI ALLEGATI DELLE AUTENTICHE PER VOLONTA' DELLE PARTI

F. ...



AGM